



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2023

(ART. 5, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTI)

DELIBERAZIONE N. 1/SEZAUT/2023/INPR



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 1/SEZAUT/2023/INPR

Adunanza del 13 gennaio 2023

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione	Francesco PETRONIO, Fabio VIOLA, Anna Maria Rita LENTINI, Antonio CONTU, Marco PIERONI, Roberto BENEDETTI, Salvatore PILATO, Maria RIOLO, Lucilla VALENTE, Stefano SIRAGUSA, Maria Annunziata RUCIRETA, Anna Luisa CARRA, Rossella SCERBO, Claudio CHIARENZA, Maria Elisabetta LOCCI, Enrico TORRI, Massimo GAGLIARDI, Maria Teresa POLVERINO, Emanuela PESEL, Irene THOMASETH;
Consiglieri	Antonello COLOSIMO, Rinieri FERONE, Paolo PELUFFO, Stefania FUSARO, Dario PROVVIDERA, Marcello DEGNI, Stefano GLINIANSKI, Francesco BELSANTI, Maria Rita MICCI, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Michela MUTI, Sara BORDET;
Primi Referendari	Alessandra CUCUZZA;
Referendari	Fabio CAMPOFILONI, Lorenzo GATTONI.

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Visto l'articolo 3, decreto-legge 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Visto l'articolo 9 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008, che attribuisce alla Sezione delle autonomie la competenza a riferire sugli andamenti complessivi della finanza territoriale anche in base all'attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo e ad esaminare, a fini di coordinamento della finanza pubblica, ogni tema e questione che rivesta interesse generale o riguardi aspetti gestionali comuni a più Sezioni;

Visto, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 2, del citato Regolamento di organizzazione, in ordine alla definizione dei programmi di controllo;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/INPR/22, depositata il 23 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2023";

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1135 del 30 dicembre 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Coordinamento della Sezione delle autonomie n. 1 del 2 gennaio 2023 con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Uditi i Relatori, Presidenti di sezione Francesco Petronio e Fabio Viola;

DELIBERA

di approvare la programmazione dei controlli della Sezione delle autonomie per l'anno 2023 relativamente alle attività di referto al Parlamento, in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale e locale per l'esercizio 2022, da rendere in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto dei saldi di finanza pubblica e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, per quanto concerne le verifiche svolte in sede locale sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'adozione delle Linee

guida e delle pronunce di orientamento negli ambiti di competenza previsti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

L'unito programma costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Così deliberato nell'adunanza del 13 gennaio 2023.

I Relatori

Francesco PETRONIO

firmato digitalmente

Fabio VIOLA

firmato digitalmente

Il Presidente

Guido CARLINO

firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 20 gennaio 2023

Il Dirigente

Gino GALLI

firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2023

(art. 5, co. 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti)

1. Quadro programmatico e contesto di finanza pubblica.....	1
2. Funzione di indirizzo	1
3. Controlli sull'attuazione del PNRR.....	2
3.1. Verifiche nella fase di realizzazione degli interventi.....	3
3.2. Report sulle attività svolte dalle Sezioni regionali.....	5
4. Le coordinate per le analisi sulla finanza territoriale	9
5. L'attività di referto al Parlamento sulla finanza regionale e locale.....	12
5.1. Finanza regionale e locale.....	12
5.2. Analisi particolari in ambito di referto al Parlamento	13
a) Crisi finanziaria	13
b) Servizi sanitari regionali	15
c) Organismi partecipati	16
d) Copertura delle leggi regionali di spesa	17
6. Attività di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo.....	18
6.1. Linee guida.....	18
6.2. Questioni di massima e centrale pareri.....	19
7. Supporti informativi.....	21
8. Il ruolo delle Sezioni regionali di controllo	22

1. Quadro programmatico e contesto di finanza pubblica

La Sezione delle autonomie definisce il programma delle attività di competenza relative all'anno 2023, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nel rispetto delle linee di riferimento programmatiche tracciate dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/2022, depositata il 23 dicembre 2022. Nel delineare il quadro programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima, le Sezioni riunite hanno evidenziato come la programmazione deve confrontarsi con un quadro internazionale e interno condizionato dal conflitto in corso che provoca effetti sia sui prezzi che sulle disponibilità delle risorse energetiche, accentuando gli andamenti negativi conseguenti alla pandemia. Ciò ha comportato una modifica in corso d'anno del quadro economico di riferimento. Si tratta di un contesto che richiede interventi che fanno seguito a quelli attuati per lenire le conseguenze della pandemia e comporta nuovi momenti critici per l'economia reale e la gestione dei conti pubblici.

In relazione al delineato contesto, assume ancora maggior rilievo per la ripresa economica l'efficace svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), partendo dalla realizzazione delle necessarie riforme strutturali.

In questa fase, il ritorno dell'inflazione comporta conseguenze sui bilanci del settore pubblico. Nel quadro programmatico indicato dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, la minore crescita reale viene compensata dalla maggiore inflazione, ma le conseguenze effettive del processo inflazionistico hanno un impatto su componenti importanti della spesa pubblica, con potenziali risvolti anche sulla spesa in conto capitale che potrebbero incidere sulla possibilità di una piena realizzazione del PNRR.

Emerge, dunque, l'esigenza di delineare un *iter* per condurre gradualmente la dinamica delle entrate e delle spese pubbliche in un sentiero di equilibrio, tenendo conto dell'elevato debito accumulato che richiede interventi per assicurare la sua sostenibilità. Tale percorso di rientro è presupposto per uno sviluppo economico più solido, durevole, ed equo.

2. Funzione di indirizzo

Il ruolo istituzionale della Sezione delle autonomie, nell'ambito del sistema di finanza territoriale, comporta una funzione d'indirizzo delle attività di controllo esercitate sul territorio e la valutazione generale delle politiche finanziarie e di bilancio adottate dalle Regioni e dagli Enti locali. In tale contesto, vengono anche promosse sinergie tra i diversi livelli del controllo, attraverso l'interlocuzione con le Sezioni riunite e il coordinamento delle Sezioni regionali di controllo.

Le relazioni prodotte costituiscono un elemento di riferimento per le decisioni di politica economica, offrendo supporto informativo agli Organi parlamentari e agli altri Organi istituzionali dei diversi livelli di governo. Le linee di attività sono riconducibili alla funzione

di “Referto al Parlamento” e a quella del “Coordinamento”. L’una e l’altra si avvalgono di molteplici canali informativi e di banche dati e, in relazione dinamica, condividono vicendevolmente competenze diverse che alimentano nuove prospettive d’indagine, strumentali al ruolo istituzionale della Sezione.

La programmazione generale ha individuato le azioni comuni con le altre Sezioni centrali e con le stesse Sezioni riunite in sede di controllo, con la previsione delle coordinate da inserire nei diversi programmi in modo da realizzare sinergie, evitando duplicazioni e coprendo un più ampio spettro di aree sensibili. La Sezione delle autonomie fornisce indicazioni e metodi per raccordare l’azione svolta sui territori da parte delle Sezioni regionali in modo che se ne possano trarre informazioni da fare confluire nella relazione al Parlamento. Nel presente programma vengono, quindi, individuati i contenuti delle varie linee di attività, sostanzialmente riconducibili alle funzioni intestate alla Sezione, attinenti al coordinamento delle Sezioni regionali di controllo e al referto al Parlamento.

3. Controlli sull’attuazione del PNRR

Nei controlli per il 2023 la programmazione si focalizza ancora sull’attuazione del PNRR, per cui è necessario, in via preliminare, ben valutare la natura delle funzioni affidate alla Corte dei conti e il ruolo assegnato dalle norme alle diverse strutture in cui si articola l’Istituto, tenendo conto delle particolarità che tratteggiano l’intervento di ciascuna delle Sezioni coinvolte. Per disporre di un più ampio quadro di valutazioni esteso agli interventi sul territorio anche le Sezioni regionali di controllo sono coinvolte nelle analisi sull’attuazione degli interventi.

I controlli della Corte dei conti sulle attività di realizzazione del PNRR sono evocati in apposite normative e costituiscono un elemento di rilievo per la realizzazione del programma. Si tratta di modelli di controllo funzionali alla struttura del piano “*place-based*”, cioè fondato sul raggiungimento di risultati misurabili, da perseguire attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali, avvalendosi delle loro esperienze e collaborando con tutti gli attori del territorio. Questa focalizzazione non è priva di conseguenze sulle modalità di svolgimento delle funzioni della Corte dei conti stante l’esigenza, già manifestatasi negli ultimi anni, che l’attività di controllo condotta dall’Istituto sia sempre più orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento delle politiche pubbliche.

Nel 2023 entreranno nel vivo la gran parte dei progetti previsti nel *Recovery Plan* e l’attività di verifica e monitoraggio del processo d’attuazione dovrà rappresentare un elemento comune alle diverse aree del controllo.

La Corte fornisce al Parlamento, con relazione semestrale, un monitoraggio e una valutazione dell’avanzamento registrato nelle fasi intermedie, sia per quanto riguarda i processi di riforma che per lo sviluppo di progetti di adeguamento infrastrutturale e ambientale. In tale contesto verranno valutati i primi risultati sul fronte delle realizzazioni materiali, anche attraverso indicatori di risultato e di impatto. Nella fase di avvio del Piano di ripresa e resilienza e di quello nazionale complementare, sono emerse criticità che impongono l’attivazione di azioni

correttive per rispettare i tempi stringenti e il carattere vincolante degli obiettivi propri del piano.

Gli elementi e le valutazioni fornite dalla Corte ai diversi livelli di governo sono utili ai fini di ricalibrare gli interventi, ove questi non si presentino in linea con le scadenze programmate o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi. In questa prospettiva, viene posta rinnovata attenzione alla verifica degli effetti dell'azione, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici declinati nel piano sulla base di cadenze temporali. Fine ultimo dell'attività amministrativa è la ricaduta sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, il cui livello dovrebbe essere oggetto di misura con indicatori quantitativi.

Tale approccio consente di valorizzare il carattere diffuso del controllo della Corte, un sistema a "rete" che consente valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate a tutti i livelli di governo, da supportare con il potenziamento delle metodologie di analisi e degli indicatori di sintesi, nonché con lo sviluppo degli strumenti conoscitivi e il miglioramento della qualità delle basi informative. Nella valutazione, anche comparativa, delle buone pratiche e delle criticità che caratterizzano le principali politiche pubbliche, si rivelano di particolare significatività le attività di controllo delle Sezioni territoriali.

3.1. Verifiche nella fase di realizzazione degli interventi

Per l'attuazione del piano sono previsti i traguardi (*milestones*) e gli obiettivi (*targets*), al cui conseguimento è legata l'assegnazione delle risorse, con i relativi indicatori qualitativi (per i traguardi) e quantitativi (per gli obiettivi). Le misure del PNRR prevedono cadenze temporali serrate, si tratta di un programma che deve essere condiviso nell'ambito del sistema multilivello.

L'approccio *top-down*, giustificato dalla necessità di rispondere tempestivamente alle istituzioni europee, potrebbe non risultare funzionale all'attuazione dei numerosi progetti attivati soprattutto dai Comuni. Gli enti di prossimità sono chiamati, nel prossimo biennio, a raddoppiare (in alcuni casi a triplicare) la normale capacità di realizzazione degli investimenti e questo potrebbe scontrarsi con la loro effettiva capacità, nonché con la costituzione di un adeguato margine corrente per sostenere gli interventi realizzati.

Nel corso del 2022 si è sostanzialmente compiuta la fase di assegnazione delle risorse agli enti territoriali con la relativa individuazione degli interventi da realizzare. Nel corso del 2023 dovrà pertanto essere avviata la fase di realizzazione delle decine di migliaia di interventi (CUP) riferiti al PNRR di cui gli enti locali (e segnatamente i Comuni) sono i principali attuatori.

Alla Corte dei conti è affidato il controllo sull'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e dalle altre fonti di finanziamento (Fondo per lo sviluppo e la coesione-FSC, Piano nazionale per gli investimenti complementari-PNC e risorse di bilancio), ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Si tratta di un modulo che

si iscrive nella categoria dei controlli sulla gestione, di cui alla legge n. 20 del 1994. In sede di programmazione è necessario approntare gli strumenti per provvedere a queste nuove esigenze di controllo.

Un primo punto di attenzione riguarda il perimetro del controllo concomitante *ex art. 22, d.l. n. 76/2020*, affidato a un apposito un Collegio nell'ambito di una Sezione centrale di controllo, sia relativamente al novero degli interventi che si devono comprendere in questa categoria, che per quanto concerne la possibilità di interferenze con i controlli sulla gestione svolti sul territorio.

Il criterio di riparto della competenza per lo svolgimento del controllo concomitante tra il Collegio centrale e le Sezioni regionali è stabilito sulla base del soggetto che attua il programma; tuttavia, la presenza di un piano generale di realizzazione degli interventi (e dei connessi compiti di coordinamento, monitoraggio, vigilanza, ecc.), che in genere si situa al livello centrale (Ministeri) per vedere poi un'attuazione territoriale, induce l'esigenza di svolgere le verifiche sulla base di una programmazione condivisa raccordando l'azione del Collegio centrale con quella delle Sezioni territoriali.

Le forme di collaborazione avvengono su base volontaria, come nelle indagini intersettoriali comuni a più Sezioni, sulla base della programmazione congiunta del Collegio con le Sezioni regionali interessate.

Il coordinamento delle attività di controllo massimizza l'efficacia ed effettività del controllo concomitante sull'attuazione degli interventi e garantisce un maggior grado di organicità e unitarietà anche al controllo previsto dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, nell'ambito del contesto programmatico come annualmente definito dalle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 14/2000. La reciproca collaborazione tra Sezioni regionali di controllo e Collegio del controllo concomitante è, difatti, da considerare fisiologica, in un sistema connotato da competenze distribuite su più livelli.

Date le finalità del controllo intestato alla Corte, che convergono verso una rilevazione degli esiti a carattere semestrale, è da ritenere che i controlli sulla gestione non possano attendere l'esito conclusivo delle attività che, nella maggioranza dei casi, è molto protratto nel tempo e, quindi, dovranno focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione di obiettivi intermedi. Per queste attività di verifica è avvertita l'esigenza di un forte coordinamento e dell'impiego di metodi comuni in quanto si tratta di funzioni che attraversano orizzontalmente diversi settori della Corte.

Appare necessario stabilire a monte sistemi di controllo standard proceduralizzati, in stretto raccordo con i sistemi informativi che gestiscono gli interventi, in modo da consentire la tempestività degli stessi e di conseguenza dell'attività di referto. Le funzioni di controllo sul PNRR sono distribuite tra le diverse Sezioni che esercitano il controllo sulla gestione sulla base delle linee programmatiche per il 2023 definite dalle Sezioni riunite in sede controllo; in questa sede, vengono fornite indicazioni per i successivi livelli di programmazione delle Sezioni regionali.

La programmazione individua modalità comuni per lo svolgimento delle verifiche che, altrimenti, potrebbero trovare applicazione con criteri diversi; ciò potrebbe andare a discapito della valutazione d'insieme dei fenomeni e rendere impossibile la funzione referente che le stesse norme prevedono.

Attraverso il coordinamento delle funzioni di controllo, vengono rafforzate le specifiche misure poste in attuazione del programma generale di controllo delle Sezioni riunite, che rappresenta lo strumento di base per evitare dispersioni dannose per l'andamento complessivo del sistema, al fine di dare maggiore coerenza all'azione delle diverse articolazioni dell'Istituto.

Le verifiche si incentrano sull'attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e delle qualità dei risultati, attuando il modello di controllo introdotto dalla legge n. 20 del 1994, che abbraccia un ampio novero di parametri, e che dovrebbe caratterizzare il ruolo dell'Istituto nelle analisi relative all'attuazione del PNRR.

Il contributo che la Corte può dare al monitoraggio di una parte determinante del Piano si avvale delle verifiche concomitanti sulla gestione effettuate dalle Sezioni regionali di controllo, che si focalizzano sulle valutazioni di tempestività e dei risultati anche intermedi. In particolare, il controllo deve fare riferimento alle valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR; inoltre, rilevano i criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il profilo contabile e di regolarità non rappresenta quindi l'aspetto peculiare di tale tipologia di controllo ma, in ogni caso, l'esame della gestione non può prescindere dalla conformità alla legge e alla normativa secondaria.

Nelle fasi in cui si svilupperanno gli interventi, con particolare riferimento al conseguimento di obiettivi intermedi i controlli devono allinearsi con le finalità di fondo dell'attuazione del piano e cioè essere di stimolo piuttosto che di impedimento e intervenire tempestivamente in corso di svolgimento, in modo da dare un supporto per spronare l'amministrazione procedente a rispettare i tempi e gli indirizzi del programma.

3.2. Report sulle attività svolte dalle Sezioni regionali

L'attività programmatica e organizzativa della Sezione delle autonomie, in continuità con l'attività svolta nel corso del 2022, dedica attenzione a stabilire linee di indirizzo per le Sezioni regionali nel campo dei controlli sull'attuazione del PNRR.

Al riguardo, l'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della cosiddetta *governance* del PNRR attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi del PNRR, prevedendo che la Corte dei conti riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR con periodicità almeno semestrale.

In proposito, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/2022, concernente il programma di attività relativo al 2023, ogni Sezione centrale è chiamata a fornire alle Sezioni riunite il proprio contributo alla redazione dell'unica relazione di monitoraggio da produrre a cadenza semestrale, da parte delle stesse Sezioni riunite, soddisfacendo in tal modo all'istanza di unitarietà che assicura una informazione coerente al Parlamento.

In tale ambito vanno tenute in considerazione due indicazioni prioritarie.

La prima consiste nell'esigenza che i termini per l'unitaria relazione al Parlamento, rispettivamente del 15 marzo e del 15 novembre, siano rigidamente rispettati, con conseguente necessità di disciplinare i vari momenti prodromici.

La seconda, di rilievo specie con riferimento alla dimensione territoriale che qui interessa, consiste nell'esigenza di assicurare la dovuta omogeneità e confrontabilità delle informazioni provenienti dalle Sezioni regionali e, per l'effetto, dei risultati che emergeranno dai controlli sull'attuazione del PNNR. In tal modo, le relazioni periodiche informative che la Sezione delle autonomie produce, sulla base degli elementi contenuti negli specifici report che perverranno dalle singole Sezioni regionali e delle informazioni contenute nell'apposito *dataset*, assolvono all'intento di fornire un quadro coerente e coeso dell'attuazione delle iniziative in ambito territoriale. Inoltre, ciò consentirà alla Sezione delle autonomie di effettuare, nel contesto della sua relazione, valutazioni comparative, individuando *in primis* le situazioni di virtuosità, che dovranno costituire realtà da emulare e, al contrario, situazioni di criticità da correggere.

Emerge, quindi, l'esigenza che ogni Sezione regionale fornisca attraverso i propri *report*, da trasmettere entro il 31 gennaio e il 1° ottobre del 2023 alla Sezione delle autonomie, contenuti informativi minimali, previamente individuati, come detto omogenei, che oltre a rendere confrontabili i risultati in ordine allo stato di avanzamento del Piano Nazionale, consentiranno a questa Sezione di riferire sul contributo che le medesime Sezioni regionali, attraverso proprie deliberazioni, avranno fornito, nel contesto dei diversi moduli di controllo di competenza (controllo preventivo, controllo concomitante, controllo sulla gestione, controllo di legittimità finanziaria).

Entro la prima scadenza (31 gennaio) andranno trasmesse le informazioni relative all'esercizio 2022; entro la seconda, quelle in ordine alla programmazione del primo semestre del 2023, all'aggiornamento dello stato di attuazione in corso e alle principali criticità riscontrate nell'attuazione, sia dei *target* e milestone europei (EU) che in quelli validi per la sola programmazione nazionale (ITA).

In quest'ottica, l'utilizzo del *dataset* predisposto dalla Sezione delle autonomie, nella sua versione aggiornata, contribuisce a fornire un rilevante apporto alle Sezioni regionali nei programmi approfondimenti volti ad individuare la ripartizione a livello regionale delle risorse previste dal piano, evidenziando i diversi modelli e aree di intervento.

Tale strumento informatico, pur essendo stato ideato al fine di rendere omogenee le attività di controllo delle Sezioni regionali, si presta ad essere utilizzato anche ai fini del referto

rappresentando pertanto un momento di sintesi tra le due funzioni intestate alla Sezione sempre più interconnesse e interdipendenti.

Nel valorizzare la struttura a rete della Corte come opportunità per recare valore aggiunto nello svolgimento dei controlli e delle verifiche sullo stato di attuazione del PNRR, va scongiurato il rischio di una possibile dispersione delle linee di indirizzo e delle attività dell'Istituto che determinerebbe una disomogeneità dei linguaggi, delle procedure e delle modalità con cui potrebbero essere svolti i controlli in sede locale.

Di qui l'esigenza di interventi di coordinamento della funzione di controllo; in tale ambito sono state emanate due recenti significative deliberazioni della Sezione delle autonomie (n. 13/2022/INPR del 21 luglio 2022 e n. 18/2022/INPR del 19 dicembre 2022), che hanno riguardato tanto la funzione di monitoraggio, quanto il controllo sulla gestione, allo scopo, come innanzi detto, di restituire dai territori, alle Sezioni riunite, tramite la Sezione delle autonomie, dati ed informazioni pienamente confrontabili, utili alla azione di referto semestrale sull'attuazione del PNRR.

Detti contenuti - essenziali per poter fornire un contributo significativo da parte delle Sezioni regionali in ordine allo stato di attuazione degli interventi da inserire nei report periodici indirizzati alla Sezione delle autonomie, nel rispetto dei suddetti già indicati termini del 31 gennaio e del 1° ottobre - possono essere riassunti nei seguenti termini:

- ricognizione degli interventi effettuati sul territorio;
- considerazioni d'ordine generale sul rispetto degli obiettivi e dei relativi tempi di attuazione previsti dal PNRR, finanziati in tutto o in parte con le risorse ivi previste;
- evidenziazione di specifici ritardi, inefficienze, difformità o altre disfunzioni;
- attivazione delle eventuali misure di impulso necessarie per il superamento delle inefficienze evidenziate, comprensive dei rimedi suggeriti e - nel caso estremo di gravi situazioni - delle segnalazioni al Ministro;
- eventuale esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021;
- indicazione e sintesi delle principali deliberazioni prodotte dalla Sezione regionale.

Sempre con riguardo alla funzione del monitoraggio, sarà necessario, altresì, fornire specifici elementi informativi che consentano di stabilire se i cosiddetti obiettivi orizzontali siano stati realizzati, quali *in primis* lo sviluppo equilibrato del territorio; la coerenza degli interventi con le ipotesi programmatiche afferenti in particolare all'obiettivo digitale e a quello della mitigazione del cambiamento climatico; il rispetto delle indicazioni programmatiche di promuovere la parità di genere.

La Sezione delle autonomie, a sua volta, dovrà rispettare i termini del 25 febbraio e del 25 ottobre per rassegnare la propria relazione ricognitiva alle competenti Sezioni riunite, che riguarderà l'intera dimensione territoriale.

Oltre ad assicurare il contributo alle attività necessarie al monitoraggio complessivo, le Sezioni regionali potranno effettuare un controllo sulla gestione più approfondito, con indagini affidate alla loro specifica programmazione, così da predisporre analisi dettagliate rivolte, comunque, a realizzare un effetto propulsivo.

Nel controllo in questione ogni investimento andrà prioritariamente valutato sotto l'angolo visuale dei connessi costi di manutenzione e gestione e della loro sostenibilità tramite interventi di razionalizzazione della spesa. A tal fine può essere opportuno rammentare che, per l'individuazione dei progetti da sottoporre a controllo, oltre ai criteri quali-quantitativi, stante l'impossibilità operativa di controllare tutti gli interventi indicati nell'apposito *dataset*, le Sezioni regionali potranno utilizzare il metodo campionario statistico, estraendo un campione significativo di interventi dalla "Popolazione obiettivo" rappresentata dallo *stock* di interventi ricadenti sul territorio presente nel già menzionato *dataset*.

La necessità di definire metodologie uniformi di controllo presuppone in ogni caso la previa disponibilità di un quadro conoscitivo degli interventi di rilievo territoriale a riguardo. In attuazione del programma per il 2022 delle Sezioni riunite che prevedeva la necessità di creare "griglie comuni di rilevazione", la Sezione delle autonomie ha predisposto un *dataset*, messo immediatamente a disposizione delle Sezioni regionali (deliberazione n. 13/2022).

Nella sua versione più recente (deliberazione n. 18/2022) esso si alimenta con la messa a sistema della banca dati fornita dalla PCM-DIPE e degli "OPENDATA" estratti dal sito Italia Domani ("Milestone e Target programmazione del PNRR" e "Quadro finanziario del PNRR" con aggiornamento al 03/08/2022) che contempla n. 161.811 CUP.

Nel corso del 2023 si procederà al suo aggiornamento periodico oltre che all'ampliamento delle informazioni ivi contenute per ogni progetto ed all'incremento della sua attendibilità anche attraverso l'interconnessione con il sistema REGIS.

Il *dataset*, importato nel sistema conoscitivo "Conosco" ed arricchito con l'inserimento, per ognuno dei soggetti attuatori, di alcuni dei principali indicatori di bilancio indicati nella deliberazione n. 18 del 19 dicembre 2022, rappresenta un ausilio nella mappatura e nel monitoraggio dei progetti oltre che una più immediata individuazione dei soggetti attuatori più o meno virtuosi sotto il duplice profilo della capacità realizzativa dei nuovi interventi - influenzata dall'ingente accrescimento della disponibilità di risorse - e della sostenibilità finanziaria delle potenziali maggiori spese correnti indotte dalla auspicata realizzazione dei nuovi investimenti. Ciò non solo nella prospettiva di fornire ausilio agli enti per il rispetto degli impegni assunti con la UE e dei connessi rischi di restituzione, ma anche a tutela degli equilibri di bilancio, in linea con la giurisprudenza costituzionale che impone la verifica degli equilibri in chiave dinamica.

L'efficacia dei controlli potrà essere dunque misurata nella capacità di individuare potenziali situazioni di criticità, anche future, suggerendo tempestivamente ed in chiave collaborativa, l'adozione di misure correttive, anche sul piano finanziario, la cui individuazione e realizzazione rimangono naturalmente nella piena disponibilità degli enti.

4. Le coordinate per le analisi sulla finanza territoriale

Il Programma delle attività della Sezione nell'ultimo biennio ha, ovviamente, focalizzato l'asse dei controlli sul contesto indotto dalla crisi sanitaria, appuntandosi sulle verifiche per monitorare il significativo impatto sulla gestione finanziaria determinato dalla emergenza legata alla crisi epidemiologica da Covid-19. Si tratta di effetti non limitati ai rendiconti degli esercizi 2020-2021, ma con ricadute anche nei successivi periodi amministrativi. Le criticità conseguenti, mitigate dai reiterati provvedimenti emanati in via d'urgenza, hanno impattato decisamente sulla gestione delle amministrazioni e richiesto un impegno nella prospettiva di preservare comunque gli equilibri di bilancio.

Nel successivo periodo di programmazione nuovi aspetti critici connessi all'aumento dei costi per i prodotti energetici e la ripresa dell'inflazione creano tensioni sulla spesa e richiedono alle autonomie uno sforzo ulteriore, per gestire l'impatto economico-finanziario e per continuare a garantire adeguati servizi ai cittadini amministrati e alla collettività di riferimento.

La difficile situazione che investe l'occidente per la crisi energetica impone un'attenzione particolare alle spese sostenute dagli enti locali per illuminazione e gas, che nel 2022 hanno subito un notevole incremento e hanno richiesto un imponente sostegno economico dal Governo centrale. La questione riveste una particolare incidenza nei Comuni che già registrano criticità finanziarie poiché spesso nei bilanci di previsione i consumi energetici vengono sottostimati, producendo debiti fuori bilancio. Inoltre, la particolare natura di queste prestazioni, in pratica autoliquidate dall'emissione della fattura (bolletta), favorisce la cessione del credito da parte del gestore energetico, esponendo il debito dell'ente ad azioni esecutive di sicura soccombenza con aggravio di interessi e altri oneri. Infine, il mancato pagamento da parte dell'ente di fatture per la fornitura di energia elettrica determina l'attivazione forzata del "regime di salvaguardia" che appesantisce notevolmente il costo del servizio. È, pertanto, auspicabile un attento monitoraggio del fenomeno e la definizione di interventi da parte del sistema multilivello per far fronte tempestivamente alle situazioni di crisi.

L'aumento del disagio economico e sociale nel periodo della pandemia ha indubbiamente inciso sulle spese connesse al *welfare* e non sempre gli enti locali riescono a fronteggiare le ingenti spese per l'assistenza sociosanitaria, che risente anche delle carenze del sistema sanitario pubblico nel territorio.

La politica di bilancio nazionale continua ad essere espansiva per contenere gli effetti del deterioramento del ciclo economico e dell'inflazione e ciò comporta maggiore deficit.

È d'interesse verificare nel comparto degli enti territoriali il ripristino delle condizioni di normalità dei bilanci al progressivo venir meno delle misure di sostegno che hanno caratterizzato il periodo emergenziale. Resta l'esigenza di monitorare la differenza tra minori entrate e maggiori spese e le maggiori assegnazioni e gli effetti sulla gestione finanziaria,

nonché la conseguente tenuta degli equilibri, verificando il bilanciamento tra le componenti negative e quelle positive e le grandezze complessivamente rilevanti.

La politica dei tagli alle risorse e delle restrizioni finanziarie che ha caratterizzato il decennio trascorso si è interrotta nel biennio pandemico e tra il 2021 e il 2022 ed è cresciuto il Fondo di solidarietà comunale che dovrebbe ancora aumentare progressivamente nei prossimi anni. Emerge anche un approccio verticale del processo di perequazione delle risorse e negli ultimi anni è stato consentito un utilizzo flessibile delle maggiori risorse intervenute a “restituzione” del taglio *ex d.l. n. 66/2014*.

Specifiche risorse sono destinate a finanziare servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico disabili.

Nel 2023, con l’entrata nel vivo di gran parte dei progetti e la realizzazione dei primi investimenti, avrà avvio l’attuazione del PNRR e gli enti locali dovranno superare le criticità organizzative e finanziarie che riguardano, in particolare, alcuni territori per poter contribuire efficacemente a questo processo virtuoso.

In questo contesto, poiché diversi interventi infrastrutturali comportano spese d’esercizio pluriennali che impattano sul futuro, è di rilievo valutare la sostenibilità prospettica della spesa corrente indotta. È anche d’interesse la ricerca di spazi di efficientamento nella gestione della spesa per recuperare margini finanziari da utilizzare a sostegno della spesa di investimento.

La realizzazione di un sistema di costi standard è indispensabile anche in vista della realizzazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, il cui obiettivo è quello di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni territoriali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle stesse.

Tale riforma che è inclusa tra quelle “abilitanti” dal PNRR, da completarsi entro la prima parte del 2026 (M1C1-119), si collega alla definizione dei livelli essenziali nelle prestazioni (LEP) legate ai diritti di cittadinanza per le funzioni regionali e comunali extra-sanitarie.

Infatti, la determinazione dei LEP dovrebbe dare supporto alla determinazione dei fabbisogni standard rilevanti per la perequazione. A tal riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220 del 2021, ha stigmatizzato il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché «*il nucleo invalicabile di garanzie minime*» per rendere effettivi tali diritti. Il Giudice delle leggi ha evidenziato come la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni rappresenti un ostacolo non solo all’attuazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche all’auspicato superamento dei divari territoriali.

Per porre rimedio a tale inadempienza, la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023, art. 1, commi 791-804) ha disposto misure per accelerare il processo di determinazione dei LEP ed ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia; in particolare l’art. 1, comma 791, ha previsto misure per definire i livelli essenziali nelle prestazioni, anche

al fine di dare applicazione all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, nonché per conseguire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni afferenti ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Come è noto, l'attuazione del federalismo fiscale ha segnato il passo, emergendo complessità nell'attuazione dei criteri e dei principi stabiliti dalla legge n. 42 del 2009, sia per gli effetti dei tagli, sia per le continue modifiche del sistema fiscale.

In proposito, la legge di bilancio ha previsto anche un adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo alle scadenze previste dal PNRR (art. 1, comma 788), intervenendo sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province autonome, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, differendo al 2027, o ad un anno antecedente, ove ne ricorrano le condizioni, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento autonomo delle funzioni regionali per le regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Giova, in proposito, evidenziare che con il riavvio del processo di riforma fiscale, che prevede tra l'altro il superamento dell'IRAP, dovrà essere chiarito il quadro di riferimento, in quanto la conferma del superamento di tale imposta (che concorre anche alla copertura del fabbisogno sanitario) richiederà l'individuazione di risorse sostitutive.

La Sezione delle autonomie seguirà con attenzione questo processo e, come in precedenti occasioni, potrà fornire il proprio contributo per valutare gli effetti complessivi sul sistema di finanza territoriale.

Attendono, poi, di essere definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, e l'individuazione delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard, in attesa del decreto di attuazione che era previsto dal d.l. n. 12/2021 per il marzo del 2022.

Un punto di attenzione riguarda gli enti che già presentavano significative difficoltà e che, pertanto, hanno necessità di ripristinare l'equilibrio di bilancio con modalità non ordinarie (riequilibrio finanziario pluriennale *ex* art. 243-*bis*, d.lgs. n. 267/2000). Al riguardo dovranno essere presi in considerazione gli interventi di sostegno per il triennio 2022 - 2024, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Potrebbero, comunque, rilevarsi difficoltà al conseguimento degli obiettivi intermedi, con l'esigenza di adottare misure per superare le criticità, non imputabili alle capacità di attuazione delle amministrazioni interessate. Le norme del periodo emergenziale hanno sospeso l'applicazione di alcuni istituti connessi alla situazione di criticità di bilancio e, con il venir meno di tale sospensione, potrebbero emergere molte situazioni problematiche indotte dalla crisi sanitaria che sino ad allora non si erano manifestate.

Giova, peraltro, evidenziare come la legge di bilancio 2023 preveda misure di flessibilità per i bilanci degli enti locali, disponendo (art. 1, comma 775) che *«In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi geopolitica, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023»*.

La legge di bilancio dispone, altresì, alcune misure per lo svincolo, in sede di approvazione del rendiconto 2022, di risorse ai fini della copertura dei maggiori costi energetici, e correlati alla pandemia, sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del SSR (art. 1, commi 822-823). Inoltre, per l'anno 2023, l'art. 1, comma 824 (che sostituisce il comma 6-bis dell'art. 5, d.l. n. 144/2022, convertito dalla legge n. 175/2022) prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di utilizzare, prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 da parte della giunta, anche prima del giudizio di parifica della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione da parte del Consiglio regionale o provinciale. L'utilizzo di tale facoltà è, però, subordinata alla previa copertura dei debiti fuori bilancio ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Terminata la stagione dei tagli orizzontali potrebbe essere auspicabile un riordino complessivo della finanza locale e l'attuazione di modifiche normative necessarie per semplificare la gestione e prestare soccorso agli enti che risultano in situazione di fragilità strutturale, anche realizzando modelli di gestione dei servizi improntati a criteri di maggiore efficienza ed economicità.

Nell'attuale contingenza è determinante che gli enti locali dispongano degli strumenti e delle competenze per svolgere un ruolo attivo nella ripresa degli investimenti pubblici che è strategica per la crescita dell'economia nazionale per contrastare gli effetti della crisi in atto.

5. L'attività di referto al Parlamento sulla finanza regionale e locale

Oltre ai ricordati temi concernenti il federalismo fiscale, l'autonomia differenziata e la riforma fiscale, nelle attività di referto, la Sezione delle autonomie offrirà un contributo di conoscenza con riguardo sia ai tradizionali ambiti di indagine delle relazioni sulla gestione finanziaria delle Regioni e delle Province autonome nonché degli enti locali, sia operando valutazioni su temi specifici che interessano le Autonomie territoriali anche a supporto delle analisi di politica economica, in riferimento all'attuazione dei programmi di investimento del PNRR, alla gestione dei finanziamenti per l'emergenza sanitaria e al contenimento degli effetti dell'aumento dei costi energetici.

5.1. Finanza regionale e locale

I prossimi anni saranno decisivi per raggiungere importanti traguardi per il Paese, tra i quali, oltre alla realizzazione del PNRR, con riforme e investimenti fondamentali per la sostenibilità

istituzionale, sociale, economica e ambientale, anche il conseguimento degli Obiettivi e Target dell'Agenda 2030, in attuazione dei novellati principi costituzionali in materia di tutela dello sviluppo sostenibile e delle nuove generazioni (art. 9 della Costituzione, secondo cui «*La Repubblica (...) tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*»).

Tra i temi che permangono d'interesse nei referti sulla gestione finanziaria delle Regioni, come emerge dalla stessa trattazione nelle parifiche regionali, resta dunque rilevante l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Nell'espletamento della funzione di referto, la Sezione continuerà a utilizzare i sistemi informativi a disposizione, curando il loro costante adattamento alle modifiche normative e ordinamentali anche con riferimento al sistema contabile. Per fornire tale supporto informativo agli organi parlamentari e agli altri organi istituzionali, la Sezione potrà avvalersi dei dati e delle informazioni raccolti dalle Sezioni regionali di controllo o di ogni altra loro elaborazione diretta a fornire una più adeguata e completa rappresentazione dei fatti economici, finanziari e gestionali riguardanti profili di attualità nell'ambito della finanza pubblica.

Pur permanendo un trascinarsi degli effetti della crisi sanitaria, merita particolare attenzione il momento del ripristino della normalità sotto il profilo finanziario e contabile, emergendo nuove esigenze che chiamano in giuoco il ruolo della Corte, imponendo nuovi obiettivi e nuove sfide. Resta, quindi, rilevante la valutazione degli effetti indotti dall'emergenza coronavirus sui bilanci degli enti territoriali in parte desumibile dalla "rilevazione del minore gettito". La disamina di tali effetti non deve essere circoscritta al piano finanziario, ma impone verifiche anche sotto il profilo della gestione e del funzionamento dell'ente, che comunque ha subito conseguenze dalla crisi.

L'impatto di fattori esogeni si è esteso anche sul piano degli aumenti dei costi di gestione indotto dai costi energetici e dalla ripresa dell'inflazione che interessa tutto il territorio e impatta sui bilanci, sin dalla fase della programmazione.

Lo scenario, allo stato, non è del tutto definito, non essendo ancora avvenuto un completo ritorno alla normalità, mentre contestualmente sono state avviate le azioni per la ripresa economica che, per aspetti rilevanti, interessano anche gli enti territoriali.

5.2. Analisi particolari in ambito di referto al Parlamento

a) Crisi finanziaria

Venuta meno la fase emergenziale nella quale l'intervento dello Stato ha reso disponibili risorse, per assicurare l'erogazione dei servizi locali fondamentali, potrebbero emergere nuove complessità per la tenuta degli equilibri.

Come è noto, l'ordinamento contabile si avvale di specifici strumenti finalizzati a presidiare l'equilibrio di bilancio. Essi sono piuttosto rigidi e non prevedono spazi di flessibilità per la valutazione di situazioni critiche e di origine esogena, per cui merita particolare attenzione la

stima degli effetti della segnalazione obbligatoria di situazioni potenzialmente critiche sugli equilibri di bilancio. Nel periodo in osservazione la salvaguardia degli equilibri, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'art. 193, del d.lgs. n. 267/2000, potrà comportare maggiori complessità, posto il rigore della verifica richiesta e le rilevanti conseguenze, nel caso di emersione di esiti non del tutto governabili attraverso la capacità di correzione degli enti, che richiedono una particolare attenzione nelle valutazioni.

Specifici approfondimenti verranno rivolti anche nei confronti dei Comuni che al 31 dicembre 2022 risultano avere una procedura di dissesto (202 casi) o di riequilibrio (254 casi) attiva. Il fenomeno della criticità finanziaria riguarda prevalentemente i comuni di alcune regioni meridionali (Calabria, Campania e Sicilia), che difficilmente riescono a ritrovare l'equilibrio finanziario al termine della procedura di dissesto, passando da una procedura all'altra senza soluzione di continuità.

È di interesse ricercare le cause che impediscono a questi enti di uscire dalla crisi finanziaria verificando in che misura discendano da oggettive difficoltà socioeconomiche (vulnerabilità sociale e materiale) e quanto da difficoltà organizzative. In particolare, emergono criticità sul lato della riscossione anche connesse al passaggio ad una finanza autonoma.

Nei casi in cui dovesse emergere una insostenibilità strutturale del bilancio potranno essere proposte possibili iniziative di accompagnamento degli enti in crisi, con interventi simili a quelli escogitati per le città metropolitane o i capoluoghi di provincia, tenendo presente che, oltre alle risorse finanziarie è necessario assicurare un robusto affiancamento da parte del sistema multilivello.

Il persistere delle criticità finanziarie ha indotto la Sezione delle autonomie ad approfondire negli ultimi referti sugli enti locali l'esame delle procedure di riequilibrio e di dissesto considerando, da ultimo, sia il flusso relativo all'anno in corso sia lo *stock* delle procedure attive e chiuse. In questa attività è stata realizzata una forte collaborazione con le Sezioni regionali, che ha consentito di dare conto, in forma analitica, anche dell'azione di valutazione degli obiettivi intermedi dei Piani, dell'attività istruttoria, delle approvazioni e dei respingimenti. Il confronto orizzontale ha consentito di analizzare la concentrazione territoriale del fenomeno, la sua consistenza e le criticità dello strumentario normativo preposto ad affrontare il tema della criticità finanziaria degli enti locali.

Continua ad essere riservata attenzione agli enti che versano in situazioni di deficitarietà strutturale e a quelli che hanno in corso di attuazione piani di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché a quelli in dissesto, con particolare riferimento ai territori in cui il fenomeno riveste particolare criticità (a tale fine è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro, nell'ambito della Sezione delle autonomie, con il coinvolgimento delle tre Sezioni regionali in cui il fenomeno è maggiormente diffuso).

Per valorizzare questo segmento del controllo, che impegna molte energie della Corte, sarà dedicato uno specifico referto, i cui passaggi più significativi saranno sinteticamente riportati in quello generale sulla finanza locale. A tal fine la collaborazione con le Sezioni regionali, già

utilmente sperimentata, potrà essere ulteriormente consolidata, a partire dalla ricognizione delle procedure attive di dissesto e riequilibrio.

b) Servizi sanitari regionali

Nell'ambito della funzione referente, oltre ad esaminare il profilo della spesa sanitaria delle Regioni nel contesto della relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria delle Regioni e delle Province autonome, la Sezione effettuerà approfondimenti, come avvenuto nel corso del precedente anno, sulla gestione sanitaria attraverso la predisposizione di uno specifico referto monotematico.

L'analisi dei dati di contabilità nazionale sul Servizio sanitario nazionale sarà integrata con i verbali dei "tavoli di monitoraggio" e con i risultati delle gestioni dei Servizi sanitari regionali, al fine di osservare le prospettive tendenziali e i risultati raggiunti in termini di spesa sanitaria (corrente e di investimento), nonché valutare il grado complessivo di tutela del diritto alla salute espresso dai livelli essenziali di assistenza (Lea).

Di rilievo, inoltre, sarà l'esame dei perduranti effetti prodotti dalla crisi epidemiologica da Covid-19 sulla gestione dei Servizi sanitari regionali, sotto il profilo finanziario-contabile e dell'erogazione dei servizi, nonché la valutazione dell'impatto delle modifiche intervenute sul quadro normativo per la gestione del personale e degli investimenti sanitari, in coerenza con l'attuale contesto fortemente caratterizzato dal PNRR (Missione 6 Salute).

Attenzione sarà, nuovamente, dedicata alle politiche di finanziamento dei sistemi sanitari, le quali condizionano l'accessibilità alle cure, la qualità dei servizi e la stessa efficienza dell'organizzazione del sistema sanitario, in virtù dello stretto legame tra l'effettività del diritto alla salute costituzionalmente garantito e le risorse investite per renderlo concreto e sostenibile. In tale prospettiva assume rilievo la perimetrazione sanitaria, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, nonché la funzione specifica dei Lea, la cui effettiva realizzazione costituisce attuazione del dettato costituzionale.

Specifiche verifiche potranno essere effettuate con riferimento al profilo dell'indebitamento degli enti sanitari, dell'evoluzione dei debiti verso fornitori e dei tempi medi di pagamento, anche attraverso l'utilizzo di specifiche banche dati quali la Piattaforma dei crediti commerciali.

Un privilegiato angolo di osservazione dei fenomeni riguardanti le gestioni sanitarie sarà tratto dai risultati evidenziati dalle Sezioni regionali di controllo, nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti di Regioni e Province autonome nonché nel contesto delle specifiche pronunce rese sugli enti del Servizio sanitario nazionale. La latitudine dell'analisi potrà essere tanto più estesa quanto più saranno omogenee le tematiche di osservazioni delle Sezioni regionali di controllo.

A tal fine, è avvertita l'esigenza di rendere comparabili le relazioni allegare ai giudizi di parificazione, proprio ad iniziare dalla materia sanitaria, che assorbe in grande prevalenza le risorse disponibili e tocca un diritto costituzionalmente tutelato.

Inoltre, al fine di valorizzare il patrimonio informativo, peculiare ed esclusivo, detenuto dalla Corte dei conti, la Sezione potrà integrare gli elementi di valutazione con gli ulteriori dati provenienti dalle relazioni-questionario compilate dell'Organo di revisione sui bilanci preventivi e sui rendiconti di Regioni, Province autonome, ed enti del Servizio sanitario nazionale.

c) Organismi partecipati

L'esigenza del consolidamento delle risultanze di bilancio degli enti con quelle delle gestioni esternalizzate, in funzione della trasparenza e della responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, è stata introdotta dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*" e rappresenta un portato del sistema di contabilità armonizzata (art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega n. 42/2009, novellato dal d.lgs. n. 126/2014).

Nell'ambito dell'analisi degli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, diviene oggetto di uno specifico *focus*, da parte della Sezione, l'impatto della gestione degli organismi partecipati, in quanto la verifica degli equilibri di bilancio degli enti territoriali si fonda anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni detenute dal "Gruppo Ente territoriale" (art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012; art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000).

Ciò a maggior ragione nel caso in cui l'organismo partecipato, rientrando nel perimetro di consolidamento, assuma la veste giuridica di "soggetto attuatore" di interventi finanziati con risorse PNRR/PNC, anche in relazione ad un possibile rischio relativo al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e del conseguente potenziale obbligo di restituzione delle risorse ricevute, che, se non assolto per insufficienza delle risorse disponibili in capo all'organismo partecipato, potrebbe avere effetti negativi sugli equilibri dell'ente di riferimento.

A tal riguardo, nel corso del 2022 la Sezione ha emanato anche "Linee guida" dedicate al bilancio consolidato proprio per acquisire, attraverso i questionari, ulteriori elementi di valutazione sul fenomeno delle esternalizzazioni e sui loro riflessi sugli equilibri degli enti partecipanti.

Sarà anche riservata attenzione alle misure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, adottate a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (con riferimento ai piani di revisione approvati al 31 dicembre 2022), al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti e di valutarne l'impatto complessivo sulla finanza pubblica.

Come è noto, la materia dell'efficiente gestione e della *governance* delle partecipazioni pubbliche è oggetto di specifica disciplina nel d.lgs. n. 175/2016 e la recente modifica all'art. 5 del *corpus* normativo del TUSP, disposta dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022 n. 118, ha assegnato nuove funzioni alla Corte dei conti, proprio in tale settore, il cui perimetro è stato esaminato da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo, nella recente deliberazione n. 16/SSRR/QMIG/2022 cit., che ne ha individuato la ratio nell'esigenza di «*sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa*

venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili», definendo la nuova funzione quale una «peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti».

Ai sensi della novellata disciplina, la magistratura contabile, nell'ambito delle competenze spettanti alle Sezioni centrali e territoriali, è chiamata a pronunciarsi sugli atti delle Regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle Università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione, con riguardo alle delibere di istituzione di società partecipate pubbliche o di acquisto di partecipazioni, in riferimento alla congruità del complesso obbligo motivazionale, che grava sulle Amministrazioni, concernente tali delibere con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

È di interesse la raccolta sistematica degli esiti delle verifiche svolte in sede regionale, anche ai fini del referto monotematico reso al Parlamento, nell'ambito della funzione prevista dall'art. 7, co. 7, l. n. 131/2003, sui risultati economici e finanziari degli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari e sull'impatto delle esternalizzazioni sui bilanci degli enti partecipanti.

Si è innanzi ricordato come la gestione degli organismi partecipati rappresenti un rilevante ambito dei controlli delle Sezioni regionali, a norma del d.l. n. 174/2012, con verifiche che si svolgono per il tramite degli Organi di revisione contabile, destinatari delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie (secondo il modello del controllo c.d. finanziario o di legittimità-regolarità) e che non si risolvono in un controllo diretto della magistratura contabile sulle partecipate ma hanno per oggetto, appunto, i riflessi, sui bilanci degli enti territoriali, dei risultati di esercizio degli organismi. In tal senso, esse sono agevolate dagli strumenti operativi apprestati dalle norme sull'armonizzazione contabile, sul bilancio consolidato e sulla riconciliazione dei rapporti di credito-debito tra società ed enti.

Come è stato evidenziato, un profilo cruciale delle verifiche della Corte è rappresentato dal controllo del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e dell'evoluzione di tale processo viene dato, tradizionalmente conto, nel referto al Parlamento. Di interesse anche il sistema degli affidamenti, che nel passato hanno evidenziato la netta prevalenza di quelli *in house*, nonché l'esame dei flussi finanziari con i soggetti pubblici partecipanti/controllanti. Di rilievo sarà, poi, la valutazione dell'impatto della pandemia sulla gestione degli organismi pubblici, la disciplina emergenziale e le modifiche intervenute sul quadro normativo delle società pubbliche, anche con riferimento alle misure adottate per assicurare la continuità di appalti di lavori e servizi.

d) Copertura delle leggi regionali di spesa

È di interesse considerare le modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, per farne oggetto di uno specifico referto al Parlamento nel quale verranno esposte, in linea con le relazioni delle Sezioni riunite sulla copertura delle leggi di spesa, le particolarità proprie della

legislazione regionale, gli eventuali aspetti critici e anche gli approdi della ampia giurisprudenza costituzionale che si è andata formando sulla tematica. Tale attività rappresenta il fisiologico sviluppo della deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle autonomie, nell'adunanza del 27 maggio 2021, ha inteso previamente fissare le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali.

6. Attività di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo

La programmazione persegue l'esigenza che la Corte nelle sue articolazioni sia in grado di continuare a rispondere in modo efficace e tempestivo anche alle nuove linee di controllo indicate dal legislatore.

Nel contesto delle indicazioni metodologiche che provengono dalle Sezioni riunite, la Sezione delle autonomie potrà fornire indicazioni e modelli per avviare questo genere di valutazioni, anche avvalendosi dello strumento delle linee guida sui bilanci e rendiconti delle regioni e degli enti locali.

6.1. Linee guida

Nell'ambito del sistema di controllo a "rete" della Corte dei conti, i questionari allegati alle "Linee guida" che riguarderanno la compilazione delle relazioni dell'Organo di revisione sui bilanci preventivi per gli anni 2023-2025 e sui rendiconti della gestione per l'esercizio 2022 di Regioni, Province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, saranno volti ad acquisire elementi informativi integrativi circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e dell'eventuale ricorso alle misure derogatorie previste dall'ordinamento contabile per le specifiche esigenze relative all'attuazione del Piano stesso. In una logica di semplificazione dei questionari, al fine di non gravare di ulteriori adempimenti strutture già onerate da molte incombenze, solo alcune tematiche di indagine saranno approfondite e particolare rilievo avranno ancora le analisi delle misure volte a contenere gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria nonché degli interventi di stimolo alla crescita economica, sempre mantenendo l'attenzione sulla stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile. Infatti, al fine di valorizzare le potenzialità offerte dal sistema di contabilità armonizzata, l'esame della Sezione delle autonomie continuerà ad appuntarsi sull'applicazione degli istituti contabili che possano impattare sulla gestione e sugli equilibri economico-finanziari, ponendo in luce le differenti modalità di contabilizzazione o eventuali approcci anomali da parte degli enti. Con specifico riferimento agli andamenti della finanza regionale, il tema degli equilibri sarà scrutinato anche in relazione al perimetro sanitario e alla salvaguardia degli equilibri delle aziende sanitarie, tenuto conto delle maggiori spese sanitarie collegate al prolungarsi della pandemia e alla proroga dello stato di emergenza.

Come di consueto, sarà oggetto di verifica anche il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti territoriali, attraverso le linee guida per le relazioni dei Presidenti

delle Regioni/Province autonome (art. 1, co. 6, d.l. n. 174/2012), dei Presidenti delle Province e dei Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 148-*bis* del Tuel).

Come per gli anni passati, appositi gruppi di lavoro, composti in prevalenza da magistrati assegnati alle Sezioni regionali di controllo e, all'occorrenza, da esperti o rappresentanti di enti territoriali o di figure professionali aventi competenza istituzionale nei settori di interesse, individueranno i temi di analisi di maggiore interesse.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento potrà essere valutata l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti nella definizione di contenuti e procedure di controllo per i giudizi di parificazione dei rendiconti regionali, al fine di assicurare un nucleo minimo di analisi sui settori cruciali di intervento e su specifiche tematiche, oltre a momenti di confronto con le Amministrazioni. Si avverte al riguardo sempre più l'esigenza di rendere comparabili le relazioni allegate ai giudizi di parificazione ad iniziare, come ricordato, dalla materia sanitaria. Ciò presuppone, da un lato, la necessaria trattazione da parte di tutte le Sezioni regionali, dei medesimi contenuti essenziali e minimali, dall'altro l'impiego delle stesse metodologie e di schemi comuni di rilevazione che rendano le varie relazioni aggregabili e comparabili. In tale prospettiva si potrà accrescere ulteriormente il patrimonio informativo, unico e specifico, detenuto della Corte dei conti e valorizzare, al contempo, l'attività delle Sezioni regionali di controllo che costituisce un *unicum* nel panorama dei controlli.

Per assicurare l'uniforme applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile e una maggiore affidabilità delle scritture contabili degli enti potrebbe rivelarsi utile ampliare, presso le Sezioni regionali, l'utilizzo delle tecniche di campionamento, ispirate alla metodologia *Declaration d'assurance* (DAS), da applicare in sede di parifica del rendiconto delle Regioni, che consentono una più puntuale valutazione delle modalità di classificazione e d'imputazione della spesa, nonché delle relative tecniche di copertura.

6.2. Questioni di massima e centrale pareri

Nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, la Sezione delle autonomie è chiamata, altresì, a svolgere una costante attività di orientamento che ha come ultimi destinatari gli enti territoriali, tesa a favorire l'uniforme attuazione della legge e l'ottimizzazione delle risorse. A tal fine, le pronunce d'indirizzo e l'attività consultiva, resa dalla Sezione nella sede nomofilattica prevista dall'art. 6, co. 4, del d.l. n. 174/2012, costituiscono strumenti fondamentali, che, su impulso delle Sezioni regionali, consentono di dirimere gli eventuali contrasti interpretativi insorti o risolvere questioni di massima di particolare rilevanza, oppure, in via preventiva, di promuovere più efficacemente le finalità di autocorrezione degli enti territoriali e orientare l'attività degli organi di controllo interno alla corretta interpretazione del quadro normativo in atto, sulla base dei principi di diritto enunciati. Per supportare l'attività nomofilattica in materia di contabilità pubblica e rendere maggiormente funzionale il sistema di coordinamento della funzione consultiva, la Sezione ha dato avvio, nel corso del 2022, al progetto noto con il nome "Centrale pareri".

Nel corso dell'anno la nuova applicazione è passata ad una fase sperimentale; il committente dell'applicativo, nella sua versione "pilota", è la Sezione delle autonomie, rappresentata, per la verifica e il collaudo dei requisiti, da un gruppo di lavoro operativo proveniente dal Servizio di supporto alla Sezione delle autonomie. La conduzione del progetto è a cura della DGSIA-CUS con il supporto di Sogei.

L'applicativo consente:

- alla Sezione delle autonomie di conoscere tutte le richieste di parere pervenute alle Sezioni regionali di controllo e di attivare misure di coordinamento al fine di eliminare contrasti interpretativi che, da tempo, si riflettono negativamente sulle attività gestionali degli enti locali;
- alle diverse Sezioni regionali di controllo, investite delle stesse questioni, di attuare forme di interlocuzione e collaborazione allo scopo di evitare, in via preventiva, ove possibile, differenti linee ermeneutiche;
- a qualunque ente (comuni, Cal, associazioni rappresentative), di inserire una richiesta di parere e visualizzarne l'iter di lavorazione.

La finalità del sistema è il superamento di interpretazioni contrastanti su materie e oggetti analoghi, nonché di gestire in modo uniforme i procedimenti relativi alle richieste di parere.

Le richieste di parere rivolte dagli enti alla Corte dei conti sono acquisite tramite un portale internet al quale accede un operatore autenticato con SPID. Il collegato "Applicativo gestionale", a cui si connettono le Sezioni regionali di controllo, l'Ufficio di Gabinetto del Presidente e la Sezione delle autonomie, consente la lavorazione "guidata" del fascicolo, dal momento della presa in carico fino all'emissione della delibera da comunicare via PEC all'ente richiedente.

La centrale pareri, nella versione "pilota", ha finora coinvolto in via sperimentale la Sezione delle autonomie, l'Ufficio di Gabinetto del Presidente e 4 Sezioni regionali di controllo: Piemonte, Veneto, Marche e Sardegna.

La metodologia di raccolta e analisi dei requisiti ha previsto il diretto coinvolgimento degli utenti. Ciò ha permesso di disegnare il "business process" in maniera dettagliata, nonché di prospettare all'utente finale prototipi delle pagine Web dell'applicativo, al fine di un "raffinamento".

La costante interazione con gli utenti finali e i referenti della committenza ha, quindi, permesso di rappresentare in anteprima quanto sarebbe stato sviluppato.

L'applicativo è stato rilasciato in ambiente di collaudo, sia per la verifica del corretto funzionamento, sia per lo svolgimento di attività di addestramento degli utenti ed è preventivamente sottoposto a test di vulnerabilità, il che assicura l'affidabilità del medesimo.

7. Supporti informativi

La Sezione delle autonomie proseguirà nelle iniziative necessarie a dotarsi di strumenti operativi utili alle attività di referto al Parlamento in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale e locale, nonché ad ogni altro profilo che rivesta significativo interesse per il mantenimento degli equilibri finanziari degli enti territoriali. Sotto questo profilo, si conferma, anche quest'anno, la necessità di rendere ancor più funzionale la qualità delle basi informative che alimentano le attività della Corte, sia nelle sue strutture centrali che territoriali, al fine di consentire una lettura complessiva della finanza pubblica più ricca di informazioni e la elaborazione di nuovi metodi di analisi, nel rispetto del principio dell'uniformità tra Sezioni, fondamentale per la confrontabilità dei bilanci pubblici e, soprattutto, per la significatività e l'attendibilità dei conti finanziari. Tale obiettivo appare ancor più essenziale nell'attuale contesto fortemente caratterizzato dal PNRR, che impone risposte necessariamente corali.

Nel solco delle iniziative già avviate negli anni precedenti - volte alla condivisione con le Sezioni regionali delle informazioni provenienti dai sistemi gestionali realizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestiti con la collaborazione della Corte dei conti (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP e la Banca dati "Partecipazioni") e allo sviluppo dei sistemi informativi realizzati dalla Corte stessa (ConTe, MONET e MOPADT), per la raccolta, il controllo e l'analisi di dati sulla finanza territoriale - la Sezione delle autonomie proseguirà l'attività di informatizzazione dei questionari delle Linee guida su bilanci di previsione, rendiconti, controlli interni degli enti locali, bilanci consolidati e bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale attraverso la piattaforma LimeSurvey, con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la disponibilità delle informazioni ivi contenute e migliorare la qualità dei dati trasmessi. Al riguardo, va precisato che nel corso del 2022, primo anno di utilizzo della nuova piattaforma, sono stati ottenuti significativi risultati in termini di omogeneizzazione dei dati e di riduzione dei tempi intercorrenti tra l'approvazione delle Linee guida e la messa a disposizione dei questionari in ambiente di esercizio. Si prevede, per il 2023, un ulteriore miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema, garantita anche dal *know-how* acquisito nella gestione delle problematiche riscontrate nell'ambito dell'assistenza garantita in corso di compilazione.

Con specifico riferimento al sistema ConTe, proseguirà il percorso di implementazione delle funzionalità aggiuntive finalizzate a supportare le Sezioni regionali nello svolgimento dei loro compiti istituzionali. Lo sviluppo di tali funzionalità agevolerà la gestione delle attività istruttorie legate ai questionari delle linee guida, garantendo altresì l'integrazione con altre fonti informative a disposizione della Corte, con l'obiettivo di assicurare il completo ed omogeneo utilizzo del sistema da parte delle Sezioni territoriali.

La Sezione continuerà, inoltre, a garantire il suo impegno nell'integrazione "a rete" dei propri sistemi informativi con altre banche dati pubbliche. In tale prospettiva, si prevedono ulteriori forme di interazione dei sistemi conoscitivi sviluppati dalla Corte che consentano di acquisire ed elaborare le informazioni presenti nei sistemi Siope-Plus, Regis, Banca dati MOP

(Monitoraggio Opere Pubbliche) e PCC (Piattaforma Crediti Commerciali). Al riguardo, proseguiranno le iniziative già avviate e le interlocuzioni con le altre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Mef, Ragioneria Generale dello Stato, Banca d'Italia) per l'attivazione di profili di utenza "qualificata" a disposizione dei magistrati e del personale amministrativo della Sezione delle autonomie e delle Sezioni regionali di controllo.

Per quanto concerne gli applicativi MEF gestiti con la collaborazione della Corte dei conti, è necessario, altresì, concorrere al completo e tempestivo popolamento delle banche dati, nonché a migliorare la qualità del dato informativo trasmesso al gestionale. A questo fine, si continuerà ad affiancare la DGSIA nella collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito del Comitato di governo del sistema BDAP, costituito sulla base di apposito protocollo d'intesa tra la Corte ed il MEF, anche per lo sviluppo dell'impiego dei controlli automatici di validazione dei dati contabili, con conseguente miglioramento della risposta degli indicatori sintetici finalizzati alla corretta compilazione degli elaborati contabili. Parimenti, continuerà la collaborazione con il MEF - Dipartimento del tesoro, con il quale pure è stato attivato un Protocollo d'intesa per la gestione della banca dati delle partecipazioni pubbliche, in coerenza con le esigenze informative della Corte e nella prospettiva di una prosecuzione del percorso - che ha già portato a risultati positivi - verso l'ampliamento della platea degli enti adempienti e il miglioramento qualitativo dei dati acquisiti.

In conclusione, si richiama l'attività già descritta al punto 3.2 del presente programma, concernente l'aggiornamento del *dataset* PNRR-CUP. Come già evidenziato, il *dataset* allegato alla deliberazione n. 18/2022 sarà importato nel sistema conoscitivo "Conosco"; esso costituirà la base informativa per l'elaborazione, da parte della Sezione delle autonomie, di specifici *dossier* interattivi di mappatura e monitoraggio a livello territoriale dei progetti PNRR. Ciascun *dossier* sarà messo a disposizione della competente Sezione regionale di controllo, a seguito di adeguata attività formativa e di supporto svolta dal personale della Sezione delle autonomie.

8. Il ruolo delle Sezioni regionali di controllo

Le Sezioni regionali hanno un ruolo di assoluto rilievo in quanto sono integrate in una struttura multilivello per lo svolgimento delle indagini di controllo indicate nella programmazione generale delle Sezioni riunite e nel presente programma. Gli ambiti di analisi abbracciano vasti livelli di attività con specifici approfondimenti, in funzione della disponibilità di adeguate capacità operative, su tematiche a valenza trasversale. Una focalizzazione particolare è dedicata al fondamentale compito del monitoraggio degli investimenti pubblici. L'attuazione di questi ampi programmi impone un raccordo tra i diversi piani d'analisi, riferiti ai livelli territoriali, individuando, nell'ambito delle vaste tematiche indicate, talune particolarità sulle quali far convergere l'attività, anche d'intesa con le Sezioni centrali di controllo. Per rendere operative queste linee programmatiche, nell'ambito della funzione di coordinamento assegnata alla Sezione delle autonomie, potranno essere enucleate tematiche, criteri e metodi di analisi comuni per realizzare indagini

che riportino ad un quadro generale gli esiti raccolti sul territorio. Le Sezioni regionali, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e in considerazione delle proprie peculiarità, potranno effettuare i controlli finalizzando le attività in funzione delle esigenze organizzative e di aggiornamento delle analisi rispetto alle tematiche e agli indirizzi di riferimento illustrati, ricorrendo ai criteri di selezione delle specifiche indagini indicati al precedente punto 2, cui si rinvia. Per le Sezioni di controllo aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, le linee operative del presente programma delle attività di controllo saranno sviluppate in coerenza con le specificità delle Autonomie interessate, per le quali saranno salvaguardate le esigenze derivanti da specifici regimi di disciplina anche attraverso il coordinamento attuato a mezzo di appositi gruppi di lavoro.

